



TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
III Sezione Civile

n. 59-1/ 2024 r.p.u.

Il Giudice Designato,

vista la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII, depositata nell'interesse di PALADINI ERICO ;

letta la relazione professionista che svolge le funzioni di OCC di cui all'art. 68 co. 2 CCII;
esaminati gli atti;

ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano;

dispone

che il professionista che svolge le funzioni di OCC curi l'esecuzione del presente decreto e che comunichi tempestivamente a tutti i creditori la proposta ed il presente decreto.

dispone

la pubblicazione della proposta e del piano, con esclusione dei dati sensibili, nonché del presente decreto, a cura dell'OCC, mediante inserimento sul sito web del Tribunale;

assegna

ai creditori termine di venti giorni, a decorrere dalla comunicazione del presente decreto da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC, entro il quale devono fare pervenire eventuali osservazioni al suddetto professionista OCC, a mezzo posta elettronica certificata;

avverte

i creditori che, ricevuta la comunicazione di cui all'art. 70 comma 1 D.Lgs 14/2019, devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in Cancelleria;

dispone

che il professionista che svolge le funzioni di OCC entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni concesso ai creditori per presentare eventuali osservazioni, sentito il debitore, depositi comunque una relazione conclusiva, prendendo posizione sulle osservazioni presentate dai creditori e proponendo le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone

vista l'istanza del debitore:

a) la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 412/2021 Tribunale di Lecce GE dott. F. Ottaviano la cui prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano;

b) che, fino alla conclusione del procedimento, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né proposte azioni cautelari, né essere compiuti atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati;

avverte

il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;

riserva

di decidere sull'omologa del piano all'esito della presentazione della predetta relazione conclusiva da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC;

Lecce, 18.03.2024

Il Giudice designato

Dott. Giancarlo Maggiore

TRIBUNALE DI XXXXX
PROC. N. 59/2024 R.P.U.
Giudice: Dott. G. Maggiore

ISTANZA PER L'OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE
EX ARTICOLO 70 D.LGS N. 14/2019 CON INTEGRAZIONI

Per il Sig. PALADINI ERICO, nato a XXXXil XXXXXXXXX e residente in XXXXX (LE) alla XXX XXXXXX X XX (C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), elettivamente domiciliato in XXXXalla Piazza Mazzini n. 72 presso e nello studio degli avvocati Salvatore Calabro (CF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) e Silvia Fanciullo (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed autenticata anche con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, la quale fa parte integrante del presente (fax 0836580453 – PEC calabro.salvatore@ordavvle.legalmail.it)

PREMESSO CHE

- 1) L'istante versa in una situazione di sovraindebitamento ex articolo 2 comma 1 lett. c Decreto Legislativo n. 14/2019 (CCII), vale a dire in uno stato di crisi o di insolvenza del consumatore intendendosi per “crisi” lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi e per “insolvenza” lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- 2) Il sig. Paladini Errico risulta assunto con contratto a tempo indeterminato full-time presso XXXXXX XXXXXX con mansione di XXXXXX e con inquadramento nel livello XX CCNL Metalmeccanici e percepisce uno stipendio netto mensile compreso fra le XXXXXX e le XXXXXX € mensili al netto delle trattenute per cessione del quinto dello stipendio €.XXXXXX, per delegazione di pagamento €.XXXX e per mantenimento del figlio minore

XXXX. Il tutto si evince dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dai prospetti paga allegati (v. in particolare doc. n. 17, 50, 51, 52 allegati all'istanza per l'omologa) nonché dalla relazione del Gestore della Crisi allegata in atti;

- 3) il nucleo familiare è composto dal medesimo debitore, come da certificazione dello stato di famiglia allegato (v. doc. n. 31); ha avuto il figlio XXXXX nel XXXX per il quale provvede al mantenimento mediante trattenuta sullo stipendio di XXXXX mensili; le spese primarie necessarie per il sostentamento della famiglia ammontano a circa XXXXX mensili (v. doc n. 32). Il tutto è stato accertato dal Gestore della Crisi e riportato nella propria relazione allegata in atti;
- 4) il sig. Paladini è proprietario di un immobile sito in XXXXX alla XXX XXXXXXX X XX censito al NCEU al foglio XXX p.lla XXXX sub X cat XX e sub X cat. XX gravato da ipoteca rilasciata a garanzia del mutuo erogato da XXXXX XX XXXXXXX XXX e successivamente oggetto di pignoramento immobiliare da parte della cessionaria XXXX XXX XXX di procedura esecutiva immobiliare n. XXXX RGE Tribunale di XXXXX ; **con ordinanza del 31/10/2023 è stata disposta la vendita del compendio pignorato con modalità telematica asincrona** e nell'ambito di detta procedura esecutiva l'immobile di proprietà del debitore è stato stimato € 98.891,52 come da perizia del Ing. Carla Conte nominato dal tribunale (v. doc. n. 28), la vendita è fissata per il giorno 19/04/2024, nell'avviso come da ordinanza del 31/10/2023 è stata prevista un'offerta minima ex articolo 571 cpc di € **74.168,64** (v. doc. 26-27);
- 5) il sig. Paladini è altresì proprietario della quota pari a 1/6 (i restanti diritti appartengono a XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX nato a XXXXl'XXXXXXXX per 1/6 e XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXnata a XXXXX il XXXXXXXXXXX per 4/6) dell'abitazione in XXXX-XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX-XXXXXXXX XXXXXXXn.11 censita nel NCEU al Fgl.XX pc.lla XXX, ctg. XXX, vani XXX, al piano T. Come da perizia del Geom. XXXXXXXXXXXXXXX la quota di proprietà del debitore è stata stimata in €. XXXXX. (v. doc. n. 29); della quota di 1/6 del XXXXXXX sito in XXXXX , identificato nel NCT al Fgl.XX pc.lla XX, di are XXXX (Provenienza: in virtù di SUCCESSIONE apertasi il 20.06.2010 in morte di XXXXXXXXXXX XXXXXXX già nato a XXXXil XXXXXXX presentata all'Uff. del Registro di XXXXil 15.10.2010 con den.2329 vol.9990, trascritta presso l'Agenzia delle Entrate Servizi di Pubblicità Immobiliare l'8/03/2011 ai nn.8443/5978) Come da perizia del Geom. XXXXXXXXXXX la quota di proprietà del

debitore è stata stimata in €. XXXXX (v. doc. n. 29); della quota pari a 1/3 (i restanti diritti appartengono a XXXXXXXX XXXXXXXX nato a XXXXl'XXXXXXXX per 1/3 e XXXXXX XXXXXX nata a XXXXX il XXXXXXXX per 1/3) delle unità urbane in XXXXX alla XXX XXXXXXX XXX, censite nel NCEU al Fgl.XX pc.lla XXXX sub XX, ctg XXX, mq.XX, al piano S1 -e pc.lla XXXX sub X, ctg. XXX, vani XXX, al piano terra (Provenienza: in virtù di SUCCESSIONE apertasi il 20.06.2010 in morte di XXXXXXXXXXX XXXXXXX già nato a XXXXil XXXXXXXX presentata all'Uff. del Registro di XXXXil 15.10.2010 con den.2329 vol.9990, trascritta presso l'Agenzia delle Entrate – Servizi di Pubblicità Immobiliare l'8/03/2011 ai nn.8443/5978). Come da perizia del Geom. XXXXXX XXXXXX la quota di proprietà del debitore è stata stimata in €. XXXXXXXX. (v. doc. n. 29)

Nella tabella che segue si riporta il valore del patrimonio immobiliare del debitore così come stimato nella procedura esecutiva e nella perizia del geom. Pareo.

Prospetto di sintesi patrimonio immobiliare	Valore immobile
1-immobile sito in XXXXX alla XXX XXXXXXX X XX censito al NCEU al foglio 21 p.lla 1067 sub 4 cat c/6 e sub 6 cat. A3 per la quota di proprietà pari a 1/1	98.891,52
2- abitazione in XXXX– XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX-XXXXX XXXXXXXXn.11 censita nel NCEU al Fgl.21 pc.lla 221, ctg. A/4, vani 3,5, al piano T per la quota di proprietà pari a 1/6	4.384,06
3-XXXXXXX sito in XXXXX , identificato nel NCT al Fgl.51 pc.lla 29, di are 58.83 per la quota di proprietà pari a 1/3	1.862,95
3- Unità urbane in XXXXX alla XXX XXXXXXX XXX, censite nel NCEU al Fgl.21 pc.lla 1067 sub 2, ctg. C/6, mq.53, al piano S1 -e pc.lla 1067 sub 3, ctg. A/3, vani 7,5, al piano terra per la quota di proprietà pari a 1/3	43.456,30
TOTALE	146.731,88

- 6) il sig. Paladini risulta titolare di un fondo pensione di XXXXXXXXXXXXX dove confluiscono gli accantonamenti del TFR e le somme per la previdenza complementare il cui valore al 07/03/2024 è pari a €. 11.870,00 (v. doc. n. 45). Il 30% di tale fondo pari a €. 3.561,00 potrà essere richiesto in anticipo, decorsi 8 anni, ex articolo 11 comma 7 lettera c) decreto legislativo n. 252 del 2005. L'adesione alla previdenza complementare è del 30/09/2009.

- Risulta titolare di un fondo pac. XXXXXXX di €. 166,84. (v. doc. n. 60)
- Risulta inoltre titolare di una polizza assicurativa n. XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX emessa il 13/11/2019 durata 5 anni con premi versati pari a €. 997,06, valore di riscatto 872,47. (v. doc. n. 67)

Prospetto di sintesi patrimonio mobiliare	Valore
Fondo pensione complementare	3.561,00
Fondo PAC XXXXX	166,84
Polizza Assicurativa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	872,47
Totale	4.600,31

Totale Patrimonio	Valore
Patrimonio immobiliare	146.731,88
Patrimonio mobiliare	4.600,31
	151.332,19

- 7) Non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni;
- 8) Non ha mai beneficiato di altre esdebitazioni né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode essendo questa piuttosto riconducibile alle vicissitudini personali e familiari che hanno riguardato la persona dell'istante meglio descritte ed indicate nella relazione del Gestore della crisi allegata all'istanza di omologa;
- 9) In particolare il sig. Paladini risulta debitore per la complessiva somma di euro 140.433,80 di cui euro 89.087,12 sono da ricondurre al mutuo ipotecario del 16.10.2009 concesso dal Banco di Napoli per la somma di €. 97.000,00 a favore dei mutuatari Paladini Errico e XXXXXX XXXXXXXda restituire in n. 240 rate mensili di ca €.640,00. A garanzia del mutuo Paladini Errico concedeva ipoteca in favore della banca sul bene immobile di sua esclusiva proprietà sito in XXXXX alla XXX XXXXXXX X XX censito al NCEU al foglio XX p.la XXXX sub X cat. XX; foglio XX mappale XXX. subX, cat XXX. Con atto di precetto del 02.09.2021 (**Doc. 24**) la XXXX XXX XXX in qualità di cessionaria del credito relativo al contratto di mutuo intimava a Paladini Errico e XXXXXX XXXXXXXil pagamento della somma di €. 80.162,65 a titolo di rate scadute, capitale residuo, interessi e spese di cui al contratto di mutuo fondiario originariamente stipulato con XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Seguiva atto di pignoramento sull'immobile oggetto di

ipoteca con conseguente instaurazione della procedura esecutiva immobiliare n. 412/2021 Tribunale di Lecce GE dott. F. Ottaviano (v. atto di pignoramento Doc. 25) in seno alla quale con ordinanza del 31/10/2023 è stata disposta la vendita del compendio pignorato con modalità telematica asincrona (Doc. 26). La vendita telematica asincrona dei beni immobili, come da avviso di vendita, è prevista per il 19/04/2024 al prezzo base di €. 98.891,52; offerta minima €. 74.168,64. L'offerta dovrà essere depositata entro il 12/04/2024

- 10) La condizione di sovraindebitamento trova la sua principale causa nelle vicissitudini personali e familiari dell'odierno istante dettagliatamente descritte nella relazione del Gestore della Crisi allegata alla presente istanza. Deve sul punto rilevarsi che avendo il CCII innovato la precedente disciplina di cui alla legge 3/2012 in punto di meritevolezza, non è consentita una interpretazione delle norme attualmente vigenti in un'ottica di continuità con la previgente normativa e quindi sulla base della giurisprudenza formatasi sotto il vigore della stessa, dovendosi al contrario valutare la portata sul punto innovativa del CCII. Tale aspetto è stato autorevolmente chiarito dalla Corte di Cassazione nel principio secondo il quale << **La L. n. 3 del 2012, articolo 12 bis, comma 3, nella versione anteriore alla novella del 2020, prevedeva che il giudice potesse omologare il piano del consumatore soltanto in presenza del requisito della "meritevolezza", quando potesse escludersi che il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Nel nuovo assetto, definito dal Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 4 ter, l'articolo 12 bis, comma 2, non contiene più tale previsione e onera il giudice dell'omologa della verifica circa l'ammissibilità e la fattibilità del piano, oltre che dell'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili. La L. n. 3 del 2012, articolo 7, comma 2, lettera d) ter, oggi prevede, d'altro canto, che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode": tale condizione non era prima contemplata. Si comprende, quindi, come i requisiti per il riconoscimento dell'ammissibilità della proposta e la sua omologazione siano mutati** >> (Cass. civ. 27.07.2023, n. 22890). Da tanto consegue che anche la colpa grave non deve essere valutata in relazione ad una singola richiesta di finanziamento, dovendosi invece guardare alle cause

complessive del sovraindebitamento, nel cui ambito una singola e finale contrazione di ulteriore debito può costituire a volte una mera conseguenza necessitata e volta a cercare di porre rimedio a situazione di sovraindebitamento preesistente (v. sul punto anche Tribunale di Nola sentenza n. 71 del 26.11.2023).

11) Il sig. Paladini intende proporre un piano di ristrutturazione dei debiti della durata di 10 anni e 3 mesi che preveda il pagamento del mutuo ipotecario nella misura pari all'offerta minima prevista in caso di vendita ed aggiudicazione dell'immobile (comprensiva delle spese della procedura esecutiva), il pagamento integrale delle spese dell'OCC, del credito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di Surbo ed il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 15%. Con il piano proposto il debitore intende ristrutturare i propri debiti e, a tal fine, propone:

- il pagamento integrale delle spese dell'O.C.C. pari a complessivi €. 9.164,19 oltre le spese 1300,00 per un totale di €. 10.464,19 da corrispondersi nell'arco dei primi sette anni di durata del piano (**Doc. 44**);
- il pagamento integrale del compenso del sottoscritto avvocato pari ad €. 4.784,00 comprensivo di accessori, da corrispondersi nell'arco dei 10 anni di durata prevista del piano;
- il pagamento integrale dei creditori privilegiati Agenzia delle Entrate e Agente della Riscossione pari rispettivamente a €. 2.100.48, da corrispondersi nell'arco dei primi quattro anni di piano;
- il pagamento al 15% del debito nei confronti del creditore titolare della cessione del quinto Dynamic Retail Spa per €. 962,55 da corrispondersi nell'arco dei dieci anni di durata prevista del piano;
- il pagamento al 15% del debito nei confronti del creditore titolare della delegazione di pagamento Futuro Spa (già Compass Spa) per €. € 2.505,15 da corrispondersi nell'arco dei dieci anni di durata prevista dal piano;
- Il pagamento integrale dei creditori privilegiati del Comune di Surbo pari rispettivamente a €. 880,00 da corrispondere nell'arco dei dieci anni di durata prevista del piano;
- il pagamento del mutuo ipotecario per un totale di 64.168,00 da corrispondere nell'arco del piano di dieci anni e tre mesi;
- **la restante somma del credito ipotecario ridotto a chirografo di €. 24.919,12 data dalla differenza tra il credito totale ipotecario di YODA €.89.087,12 e quella che rientra entro il valore dei beni ipotecati pari a €. 64.168,00 sarà falcidiata dell'85% ex art. 67 c. 4 del**

CCII. Il piano, quindi prevede il pagamento del 15% pari a €3.737,87 e dilazionato in 10 anni a partire dal primo anno dall'omologa del piano;

- pagamento delle spese della procedura esecutiva (CTU, spese del professionista delegato e spese di pubblicità) nella misura di €. 10.000,00 da corrispondersi nell'arco dei dieci anni di durata prevista dal piano;

Di seguito si propone il prospetto riportante l'ammontare dei crediti comprensivi del compenso dell'OCC e delle spese della procedura esecutiva e la proposta di pagamento contenuta nel Piano di Ristrutturazione del Consumatore.

CREDITORI	IMPORTO	GRADO DI PRIVILEGIO	PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE	PROPOSTA DI PAGAMENTO	DESCRIZIONE
compenso OCC al netto dell'acconto di € 200,00	9.164,19 €	predeuzione	100%	8.944,59 €	
rimborso spese 10 anni	1.300,00 €	predeuzione	100%	1.300,00 €	
Yoda SPV srl - Spese di procedura	10.000,00 €	predeuzione	100%	10.000,00 €	Spere legali e di procedura del creditore nella procedura esecutiva
Tot predeuzione	20.464,19 €			20.464,19 €	
Yoda SPV srl valore del credito entro il limite del valore dei beni ipotecati art. 67 c. 3 del CCII	64.168,00 €	ipotecario	100,00%	64.168,00	contratto di mutuo ipotecario del 16.10.2009 Rep. n. 108130 Racc. 21201 - pignoramento immobiliare P.E. n. 412/2021 RGE
Avv. Salvatore Calabro	4.784,00 €	privilegiato	100%	4.784,00 €	consulenza finalizzata alla verifica delle condizioni di ammissibilità alla procedura di composizione della crisi
Agenzia delle Entrate Riscossione	2.100,49 €	privilegiato	100%	2.100,49 €	Estratto di ruolo del 23.11.2022
Comune di Surbo	880,00 €	privilegiato	100%	880,00 €	
Dinamica Retail spa	6.417,00 €	chirografario	15%	962,55 €	contratto contro cessione del quinto n. 30170 del 21/10/2015 - 120 rate mensili da € 279,00 - residuo al 31/01/2024
Futuro Spa (già Compass Spa)	16.701,00	chirografario	15%	2.505,15 €	Contratto di delegazione di pagamento n. 90000678894 del 05.09.2018 - 120 rate mensili da € 293,00 - residuo al gennaio 2024
Yoda SPV srl valore del credito oltre il valore dei beni ipotecati € 89087,12 - il valore stimato dei beni al netto delle spese di procedura € 64.168,00 = 24919,12	24.919,12	chirografario	15%	3.737,87 €	Credito ipotecario ridotto in chirografo in seguito allo stralcio ex art. 67 comma 3 del CCII
Totale	140.433,80			99.602,25 €	

Il piano proposto ha una durata complessiva di dieci anni e tre mesi.

Tenuto conto della debitoria complessiva pari a €. 140.433,80, la somma che in caso di omologa del piano il debitore dovrà versare in favore dei creditori nell'arco dei dieci anni di durata e quattro mesi del piano è pari ad € 99.602,25.

Il pagamento di tale somma avverrà attraverso:

-la messa a disposizione delle somme del fondo pac di XXXXX Spa €. 166,84 e dell'assicurazione XXXXXXXXXXX al valore di riscatto €. 872,47 nel primo anno;

-n. 13 versamenti di €. **678,66** all'anno per 10 anni (il debitore percepisce la tredicesima mensilità per cui le mensilità da conteggiare sono pari a 13) e di €. 580,26 per i primi tre mesi dell'undicesimo anno con prelievo diretto sullo stipendio;

-la messa a disposizione dei creditori della somma di €. 8.596,17 mediante riscatto del 30% della somma accantonata sul fondo pensione "XXXXXXXX XXXXX" (**Doc. 45**). Ed infatti, ove si consideri che al 31.12.2022 sul predetto Fondo risultavano versati €. 8.033,33 considerando i versamenti effettuati nel 2023 di €. 1.874,6, si può prudenzialmente calcolare che al decimo anno il Fondo avrà un valore di €. 28.653,93 ($10 * \text{€} 1.787,60 = \text{€} 18.746,00 + \text{€} 8.033 = \text{€} 28.653,93$). Il 30% di detto valore che il debitore potrà riscattare è pari ad €. **8.568,00** oltre all'eventuale risultato di gestione. Il diritto al riscatto del 30% della posizione individuale maturata è previsto per i fondi di previdenza complementare dall'articolo 11 comma 7 lettera c) decreto legislativo n. 252 del 2005.

Nella tabella che segue si riporta l'esecuzione del piano nei 10 anni e 3 mesi.

	Proposta	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno
Compenso OCC e rimborso spese	€ 10.464,19	€ 1.055,85	€ 1.055,85	€ 1.055,85	€ 1.055,85	€ 1.859,85	€ 2.190,45	€ 2.190,50	€ 0,00		€ 0,00	0
Compenso av. Calabro 100%	€ 4.784,00	€ 478,40	€ 478,40	€ 478,40	€ 478,40	€ 478,40	€ 478,40	€ 478,40	€ 478,40	€ 478,40	€ 478,40	0
Ade riscossione 100%	€ 2.100,49	€ 525,12	€ 525,12	€ 525,12	€ 525,12							0
Comune di Surbo 100%	€ 880,00	€ 88,00	€ 88,00	€ 88,00	€ 88,00	€ 88,00	€ 88,00	€ 88,00	€ 88,00	€ 88,00	€ 88,00	0
Dinamica Retail spa 15%	€ 962,55	€ 96,26	€ 96,26	€ 96,26	€ 96,26	€ 96,26	€ 96,26	€ 96,26	€ 96,26	€ 96,26	€ 96,26	0
Futuro Spa (già Compass Spa) 15%	€ 2.505,15	€ 250,52	€ 250,52	€ 250,52	€ 250,52	€ 250,52	€ 250,52	€ 250,52	€ 250,52	€ 250,52	€ 250,52	0
Yoda SPV srl	€ 64.168,00	€ 5.994,07	€ 4.954,75	€ 4.954,75	€ 4.954,75	€ 4.675,87	€ 4.345,27	€ 4.345,22	€ 6.535,72	€ 6.535,72	€ 6.535,72	€ 10.336,94
Spese P.E. 412/21	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	0
Yoda SPV srl chirografo	€ 3.737,87	€ 373,79	€ 373,70	€ 373,70	€ 373,70	€ 373,70	€ 373,70	€ 373,70	€ 373,70	€ 373,70	€ 373,70	
	€ 99.602,25	€ 9.862,00	€ 8.822,59	€ 8.822,59	€ 8.822,59	€ 8.822,59	€ 8.822,59	€ 8.822,59	€ 8.822,59	€ 8.822,59	€ 8.822,59	€ 10.336,94

- 12) Detta soluzione è certamente più vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria per le ragioni esposte nella relazione del Gestore della Crisi allegata al presente atto, peraltro in linea con la giurisprudenza di merito che si è pronunciata sul tema della comparazione fra detta alternativa ed il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal consumatore: << **Reputa in particolare questo giudice che costituisce dato di comune esperienza la circostanza che raramente gli immobili vengano aggiudicati al primo esperimento di vendita e al prezzo di stima, ossia senza il possibile ribasso del 25% prezzo del bene. Costituisce al contrario dato di comune esperienza la circostanza che spesso gli immobili vengono aggiudicati al terzo o al quarto esperimento di vendita e con offerte in riduzione di $\frac{1}{4}$ rispetto all'ultimo prezzo base, ridotto come per legge dopo ogni tentativo di vendita infruttuoso. Ciò peraltro incide ovviamente non solo sulla percentuale di soddisfacimento del credito, ma anche sui tempi**>> (Tribunale di XXXXX , sentenza n. 71/2023 cit), ed ancora << **In ordine alla natura del giudizio comparativo rispetto all'alternativa liquidatoria, si ritiene di dover accedere ad una interpretazione estensiva, in linea con il *favor debitoris* che permea l'intero codice della crisi e dell'insolvenza, del disposto di cui all'articolo 70 comma 9 CCII che richiede, invero, che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore risulti “non inferiore” rispetto all'alternativa liquidatoria, formulazione che lascia intendere che – ai fini dell'omologa e nel dissenso espresso del creditore opponente – la proposta deve prevedere un trattamento almeno equivalente a quanto ricavabile dalla liquidazione e non anche migliorativo delle ragioni del creditore opponente**>> (Tribunale di Nola, sentenza 134 del 15.12.2023).
- 13) Con riguardo alla **durata del piano**, prevista in 10 anni e 3 mesi, in mancanza di espressa previsione normativa, pare opportuno richiamare la posizione espressa dalla Corte di Cassazione con riguardo al piano del consumatore di cui alla legge n. 3/2012 avente durata superiore al quinquennio (Cass. civ. sez. I, ordinanza n. 27544 del 28.10.2019). In particolare, la Corte di Cassazione ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai 5 o 7 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore: << **rileva, tuttavia, il Collegio che non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per**

mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore..... Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché' gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'articolo [571 c.p.c.](#), comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato>> mentre, per altro verso <<*tale soluzione ha il merito di valorizzare il principio ispiratore delle procedure in esame, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. second chance, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento Europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento*>>. Mutando tali principi, si ritiene opportuno evitare posizioni aprioristiche in ordine alla possibile durata delle procedure da sovraindebitamento, adottando, di contro, soluzioni che tengano conto de caratteri peculiari e delle specificità di ogni singola proposta, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della disciplina del sovraindebitamento, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "chance" e, dall'altro, solo tale lettura si palesa idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (in tal senso Tribunale di Come sez. I, 24.05.2018).

- 14) La fattibilità del piano risulta poi ampiamente garantita dallo stipendio percepito dall'istante in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per tutto quanto innanzi premesso e considerato, il sig. Paladini Errico come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

ai sensi dell'art. 70 comma 7 D.Lgs n. 14/2019 che il Tribunale adito voglia omologare il piano proposto con sentenza.

Si produce:

Relazione del Gestore della Crisi con allegati;

Con osservanza

Lecce, 26.03.2024.

Avv. Salvatore Calabro

Firmato digitalmente da:
CALABRO SALVATORE
Data: 26/03/2024 19:53:5

Dott.ssa Lucia Paglione
Studio: P.tta Arco di Prato n. 13 73100 Lecce (LE)
Telefax: 0832304686
E-mail: luciapaglione@libero.it Pec: paglione.l@pec.it

TRIBUNALE DI LECCE

Sezione Commerciale

Si comunica che presso il Tribunale di Lecce – Sezione Commerciale – su ricorso del debitore PALADNI ERICO C.F.: PLDRRC83S03E506R, è stata aperta ed è tutt'ora pendente la procedura da sovraindebitamento, piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi degli artt. 66 e s.s. del C.C.I.I., avente n. 59-1/2024 R.G. P.U., nel cui ambito la sottoscritta Dott.ssa Lucia Paglione è stata nominata professionista delegata all' svolgimento delle funzioni di OCC; eventuali interessati potranno rivolgersi alla sottoscritta professionista, ai recapiti di seguito indicati, per accedere ed esaminare gli atti, documentando l' interesse all' accesso dei dati ditale procedura.

Pec: paglione.l@pec.it

email :luciapaglione@libero.it

Lecce 08/04/2024

Dott. Lucia Paglione

